

Il nuovo regime dei minimi

Dal 1° gennaio del 2012 l'attuale regime dei minimi cambia pelle e, da un regime adatto a piccole realtà imprenditoriali o professionali, si trasforma in un regime per le giovani attività. Con questo cambiamento si stabilisce una permanenza massima di 5 anni nel regime fiscale agevolato, trascorso tale periodo il contribuente dovrà adottare un regime fiscale differente. A questa regola generale si applica una eccezione, alla scadenza del quinquennio i contribuenti con età inferiore ai 35 anni potranno beneficiare ugualmente del regime dei minimi fino al compimento del 35° anno d'età.

Il testo della norma, effettivamente non chiarissimo, ha lasciato spazio ad altre interpretazioni che fissano il 35° anno d'età quale limite massimo di permanenza nel regime agevolato indipendentemente da ogni altra condizione. Chi scrive non è d'accordo perché contrariamente il legislatore non avrebbe parlato di durata quinquennale ma semplicemente di un regime applicabile fino al compimento del 35° anno d'età.

L'Agenzia delle Entrate dovrà emanare una serie di provvedimenti attuativi per regolamentare nei dettagli la corretta applicazione di tutte queste novità. Soprattutto per quanto riguarda i soggetti che saranno obbligati ad abbandonare il regime dei minimi.

Il nuovo regime dei minimi presenta altre novità e per meglio comprendere cosa cambierà dal 2012 proviamo a confrontare i due regimi in ogni loro caratteristica.

Requisiti per accedere al regime dei minimi

Ai precedenti requisiti ne vengono aggiunti altri tre che devono essere soddisfatti per poter accedere o permanere nel nuovo regime dei minimi. Entro fine anno, quindi, chi è già un contribuente minimo, dovrà verificare attentamente la propria posizione per accertarsi di poter confluire nel "nuovo" regime agevolato.

	Fino al 31/12/2011	Dal 01/01/2012
Nell'anno solare precedente: <ul style="list-style-type: none">▪ hanno conseguito ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, in misura non superiore a euro 30.000,00;▪ non hanno effettuato cessioni all'esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino;▪ non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato, anche assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati.	Applicabile	Applicabile
Nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a euro 15.000,00,	Applicabile	Applicabile

comprendendo i beni acquisiti mediante contratti di appalto o di locazione, compresa quella finanziaria.		
Il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, nessuna attività d'impresa o professionale, nemmeno in forma associata o familiare.	Non applicabile	Applicabile
L'attività da esercitare non deve costituire mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione del caso in cui l'attività in precedenza svolta consista nel periodo di tirocinio professionale obbligatorio.	Non applicabile	Applicabile
Nel caso in cui venga proseguita l'attività svolta in precedenza da altro soggetto, come potrebbe accadere in caso di cessione, conferimento ed affitto d'azienda, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore a euro 30.000.	Non applicabile	Applicabile

Sono sempre esclusi dall'applicazione del regime dei minimi i seguenti soggetti:

- persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA;
- soggetti non residenti;
- soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;
- esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'art. 5 Tuir, ovvero a società a responsabilità limitata in trasparenza fiscale.

Modalità di tassazione

	Fino al 31/12/2011	Dal 01/01/2012
Il reddito risultante dalla differenza tra componenti positivi e negativi viene tassato con una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali.	20%	5%
Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva.	Applicabile	Applicabile
Esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA.	Applicabile	Applicabile
Esenzione dall'IRAP	Applicabile	Applicabile

Esenzione dagli Studi di settore o Parametri	Applicabile	Applicabile

Perdita dei requisiti

Dal 1° gennaio del 2012 molti contribuenti non potranno più utilizzare il regime dei minimi e dovranno necessariamente scegliere il regime fiscale più conveniente tra tutti quelli in vigore. Questa non è sicuramente la sede ideale per parlare di tutte le possibili alternative, non trattando l'argomento in maniera esaustiva si rischierebbe di confondere solo le idee.

Il Decreto Legge 98/2011 ha introdotto un nuovo regime fiscale denominato degli "ex minimi" che dovrebbe raccogliere, in maniera naturale, tutti i contribuenti che sono fuoriusciti dal regime dei minimi. Purtroppo il passaggio non sarà indolore perché in termini di tassazione e determinazione del reddito ci si troverà praticamente allineati ai vecchi regimi "tradizionali".

Con questo prospetto proverò a schematizzare il regime degli "ex minimi" mettendolo a confronto con il "nuovo regime dei minimi".

Regime degli "ex minimi" (dal 2012)	Regime dei minimi (dal 2012)
Reddito tassato con le aliquote progressive IRPEF, incluse le addizionali regionali e comunali.	Reddito tassato con un'imposta sostitutiva nella misura del 3%.
Il reddito viene determinato secondo le ordinarie regole stabilite per ogni tipologia e più precisamente in base al: <ul style="list-style-type: none"> ▪ principio di competenza per le imprese; ▪ al principio di cassa per gli esercenti arti e professioni. 	Regime di cassa
Applicazione dell'IVA sulle operazioni attive (fatture, ricevute fiscali e scontrini).	Esclusione dell'applicazione dell'IVA.
Liquidazione e versamento annuale dell'eventuale debito IVA	Esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA.
Esenzione dall'IRAP	Esenzione dall'IRAP
Soggetti agli Studi di settore o Parametri	Esenzione dagli Studi di settore o Parametri
Trasmissione dell'elenco clienti e fornitori	Esenzione dalla trasmissione dell'elenco clienti e fornitori

Il raffronto evidenzia chiaramente un generale aggravio di adempimenti a carico dei contribuenti "ex minimi", ma non è detto che questo si traduca automaticamente anche in maggiore tassazione, perché dobbiamo ricordare che i contribuenti minimi perdono la possibilità di beneficiare di detrazioni in presenza di spese mediche, interessi passivi sulla prima casa, assicurazioni sulla vita, ecc. ecc. Quindi dipenderà molto da situazione a situazione.

Ciò che determinerà sicuramente uno squilibrio è il ritorno all'applicazione dell'IVA per tutti i contribuenti che operano nei confronti di clienti privati. Se prima una prestazione di 50 euro non subiva decurtazioni, dal 1° gennaio si dovrà procedere allo scorporo dell'IVA inclusa nel prezzo totale. Risultato: il margine su quella prestazione diminuirà di 8,68 euro.

Dott. Biagio Notario (Brescia)